

SCHEDA INFORMATIVA

Nel Consiglio dei Ministri di mercoledì 24 novembre 2021, è stato approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento della “quarta ondata” dell’ epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività in numerosi ambiti. Di seguito, una sintesi delle principali misure.

→ **INTRODUZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO (il cosiddetto “SUPER GREEN PASS”)** → Il green pass rafforzato viene rilasciato solo a seguito di AVVENUTA VACCINAZIONE o GUARIGIONE, e NON di tampone (sia esso molecolare o antigenico rapido).

- **ZONE GIALLA E ARANCIONE:** dal 29 novembre 2021, la fruizione di servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti limitati o sospesi in dette aree, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato, seppur nel rispetto delle regole previste nella zona bianca (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro, obbligo di mascherine al chiuso). Fanno eccezione i servizi di ristorazione all’ interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché di mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è richiesto il possesso del green pass “ordinario” .
- **ZONA BIANCA:** dal 6 dicembre 2021 e fino al prossimo 15 gennaio 2022, il green pass rafforzato è richiesto anche in zona bianca per l’ accesso ad attività e servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, come spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso; feste e discoteche, ceremonie pubbliche. Anche in questo caso, fanno eccezione i servizi di ristorazione all’ interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché di mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è richiesto il possesso del green pass “ordinario” .
- **ZONA ROSSA:** NON cambiano le regole previste dagli artt. 38 e ss. del DPCM 2 marzo 2021. Vengono dunque previsti coprifuoco, restrizioni e chiusure per svariati ambiti di attività, anche per i soggetti dotati di green pass rafforzato.

→ **IL GREEN PASS “NORMALE”**

- Dal 6 dicembre 2021, vi è l’ obbligo di green pass “normale” per l’ accesso ai seguenti servizi e attività: alberghi e strutture ricettive; spogliatoi e docce (escluso per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell’ età o di disabilità) di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

→ **RIDUZIONE VALIDITÀ DEL GREEN PASS (“NORMALE” E “RAFFORZATO”)**

- La durata delle “Certificazioni verdi Covid-19” (c.d. Green Pass) viene ridotta dagli attuali 12 mesi a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) il green pass ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

→ **OBBLIGO VACCINALE IN AMBITO SANITARIO**

- Dal 15 dicembre 2021, gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a effettuare la dose di richiamo (c.d. booster) del vaccino anti Covid-19, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute dello scorso 22 novembre 2021, ossia con un intervallo minimo di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Salvo il caso di esenzione vaccinale, dove viene prevista la possibilità di

assegnazione del soggetto a una mansione alternativa, senza decurtazione della retribuzione, in caso di mancato adempimento dell' obbligo di vaccinazione primaria (anche con riguardo alla dose di richiamo) il soggetto viene immediatamente sospeso fino al completamento del ciclo vaccinale primario (o della relativa dose di richiamo) e comunque non oltre il termine di sei mesi a far data dall' entrata in vigore del decreto in commento. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

→ ESTENSIONE DELL' OBBLIGO VACCINALE AD ALTRE CATEGORIE

- Dal 15 dicembre 2021, l' obbligo vaccinale di cui sopra (e relative conseguenze in caso di suo mancato adempimento) è esteso anche a:
 - Personale amministrativo della sanità;
 - Docenti e personale amministrativo della scuola;
 - Militari;
 - Forze dell' ordine;
 - Personale del soccorso pubblico.